



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Num. 57 Registro - Seduta del giorno 18.10.2021

OGGETTO	Istituzione del Registro dei Contenziosi Giudiziari.
----------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 12,40 in SANT'ANGELO MUXARO.

A seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale di questo Comune nelle persone dei Sigg:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1) TIRRITO ANGELO | Sindaco |
| 2) LETO DARIA | Vice Sindaco |
| 3) PACI MARINELLA | Assessore - Assente |
| 4) DI BENEDETTO GIANLUCA NEIL | Assessore |

Assume la presidenza il Sig. TIRRITO ANGELO – Sindaco del Comune con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. MICHELE GIUFFRIDA.

Il Sindaco, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore I Calogero Zuccarello che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore I Calogero Zuccarello sulla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal Ragioniere Comunale sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;

Dato atto che il parere di cui sopra è stato espresso ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48.

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati:

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto

Con voti n° 03 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese

DELIBERA

1. DI FARE PROPRIA la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore I Rag. Calogero Zuccarello , ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto;

2. DI ISTITUIRE il Registro dei Contenziosi Giudiziari, che costituisce lo strumento che concorre al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio ai fini della corretta determinazione del fondo rischi per soccombenza da contenzioso giudiziario, il quale dovrà contenere, per ciascun contenzioso passivo, le seguenti informazioni:

data inizio del contenzioso,

generalità controparte,

valore della causa,

generalità del legale di fiducia del comune,

stato della controversia, stima del rischio contenzioso,

3. DI INCARICARE il Responsabile del Settore I di curare la definizione e il costante e tempestivo aggiornamento del Registro di cui al punto 1;

4. DI APPROVARE i seguenti criteri per la valutazione del rischio soccombenza con relativa misura dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso sia in sede di approvazione del rendiconto della gestione che in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario:

a) rischio **PROBABILE** (probabilità che si verifichi l'evento: minimo 51%): accantonamento minimo del 51%;

b) rischio **POSSIBILE** (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 49%); accantonamento da minimo del 10% a un massimo del 50%;

c) rischio **REMOTO** (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 10%): nessun accantonamento;

5. DI STABILIRE che per i contenziosi di valore inferiore a € 3.000,00 non si procederà ad alcun accantonamento nel fondo rischi contenzioso, fatta salva l'ipotesi di contenziosi seriali (più di n. 5 contenziosi pendenti aventi lo stesso petitum e causa petendi) per i quali si procederà all'accantonamento secondo i criteri di cui ai superiori punti precedenti;

6. DI STABILIRE che nel disciplinare di incarico agli avvocati di fiducia, deve essere inserita una clausola con la quale il professionista deve assumersi l'onere di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico l'eventuale rischio di soccombenza nella controversia, da esprimere in base alla propria competenza ed esperienza con una valutazione riferita ai criteri di classificazione del rischio di cui alla presente deliberazione. Il professionista deve anche assumersi il correlato

obbligo di aggiornare tale valutazione con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze istruttorie, nonché all'andamento dell'istruttoria probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati, e con obbligo di trasmissione di tale comunicazione almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre. Ciò al fine di poter adeguare l'accantonamento al fondo contenzioso già in sede di determinazione dell'avanzo presunto o eventualmente aggiornare gli impegni di spesa già assunti, anche con riferimento al suo incarico;

7. DI DICHIARARE, data l'urgenza, la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**.



Comune di Sant'Angelo Muxaro
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

GIUNTA COMUNALE – BOZZA DI DELIBERAZIONE

Num. del

Ufficio di Competenza: Ufficio Segreteria

Parere regolarità tecnica: Rag. Calogero Zuccarello

Parere regolarità contabile: Rag. Calogero Zuccarello

Delibera n. ----- del -----

OGGETTO: Istituzione del Registro dei Contenziosi Giudiziari.

PREMESSO:

CHE, ai sensi del dell'art.167 comma 3, uno dei cardini del nuovo sistema contabile di cui al D.Lgs. n.118/2011 è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una quantità di risorse necessarie a garantire la copertura di necessità finanziarie che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

CHE, tra tali fondi di natura obbligatoria, il legislatore ha previsto il "Fondo Contenzioso" che il principio contabile applicato della nuova contabilità finanziaria qualifica come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l'ente risulti convenuto in contenzioso giudiziario in cui ha significative probabilità di soccombere, ovvero sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva.

CHE l'obbligazione passiva in questi casi risulta condizionata al verificarsi di un evento incerto (l'esito del giudizio o del ricorso), e come tale non risulta possibile, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare alcuna spesa;

CHE in tale situazione, però, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei probabili oneri conseguenti all'emissione dalla sentenza,

CHE il principio contabile prevede che, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente disponendo che l'organo di revisione contabile deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti;

CONSIDERATO che la corretta applicazione del principio contabile presuppone un monitoraggio costante della formazione del "Fondo contenzioso" e della relativa adeguatezza per dare copertura tempestivamente a posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio, evitando che al momento del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a) del TUEL l'ente non disponga delle risorse necessarie a garantire la copertura di una spesa incomprimibile, compromettendo l'equilibrio di bilancio presente e futuro oppure ritardando il riconoscimento del debito fuori bilancio, esponendo l'ente a procedure esecutive e maggiori

spese;

RILEVATO che, alla luce delle indicazioni della magistratura contabile, l'ente è tenuto a dotarsi di criteri di determinazione della misura dell'accantonamento al fondo contenzioso che debbono ispirarsi al principio della congruità inteso in duplice senso: da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione corrente risorse in misura superiore al necessario;

DATO ATTO che il richiamato principio contabile non individua criteri per la stima del rischio né quelli per la quantificazione dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso;

CONSIDERATO che l'orientamento espresso dalla magistratura contabile (Corte dei conti Lombardia, Sez. Controllo Del. 69/2020/PRSE) è di far riferimento ai principi e agli standard nazionali ed internazionali di cui all'OIC n. 31 e allo IAS n. 37 che definiscono l'omologo concetto di passività potenziale, prevedendo – in coerenza con il dato testuale del principio contabile 4/2 – l'obbligo di accantonamento al fondo rischi solo in presenza di un rischio di soccombenza stimato almeno probabile ove “è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso”;

DATO ATTO che l'OIC 31 classifica gli eventi futuri come:

certi, presenza di sentenza di condanna esecutiva, sebbene non ancora definitiva;

probabili, quando il loro accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;

possibili, con grado di accadimento inferiore al probabile;

remoti, quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi;

CONSIDERATO che:

- in presenza di eventi certi (sentenze di condanna di primo grado emesse dal giudice civile o amministrativo, decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi sebbene opposti, ecc.) l'ente non può limitarsi ad accantonare le risorse ma deve provvedere a riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel stanziando in bilancio le risorse occorrenti, eventualmente spalmandole a seguito di un piano di rateizzazione previamente concordato con i creditori, secondo le indicazioni di orientamento della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 21/2018 e delle modifiche apportate dal DL 104/2020;
- la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale) è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza;
- la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da “evento remoto”, la cui probabilità stimata inferiore è al 10%, con accantonamento previsto pari a zero;

RITENUTO di dotare l'ente di un sistema di criteri per stimare il rischio di soccombenza nei giudizi in cui è parte l'ente e per quantificare per ciascun rischio stimato l'ammontare dell'accantonamento sul bilancio, ciò tanto per verificare ed eventualmente adeguare la congruità degli accantonamenti già effettuati quanto per determinare quelli relativi ai nuovi contenziosi che riguarderanno l'ente;

RITENUTO, in particolare, di determinare i seguenti valori di identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento “soccombenza” ed i correlati coefficienti per la quantificazione dell'onere di accantonamento al fondo contenzioso, da applicare secondo a ciascuno

dei contenziosi pendenti, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario che in sede di predisposizione del rendiconto della gestione:

rischio **PROBABILE** (probabilità che si verifichi l'evento: minimo 51%): accantonamento minimo del 51% ;

rischio **POSSIBILE** (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 49%); accantonamento da un minimo del 10% ad un massimo del 50%;

rischio **REMOTO**(possibilità che si verifichi l'evento: massimo 10%): nessun accantonamento;

RITENUTO altresì che, in coerenza con la finalità del fondo contenzioso, può omettersi l'accantonamento sulle cause il cui valore delle rispettive domande è inferiore ad € 3.000,00 nella considerazione che, in tali casi, un'eventuale condanna produrrebbe sul bilancio effetti a cui è possibile far fronte con gli stanziamenti correnti anche a seguito di puntuali variazioni che non compromettano l'ordinario assolvimento delle funzioni ed attività istituzionali;

CONSIDERATO che l'accantonamento all'apposito fondo contenziosi deve essere effettuato:

- sul primo esercizio del bilancio di previsione per i contenziosi incardinati nell'esercizio precedente, eventualmente ripartendo l'onere in parti eguali su ciascuna delle annualità dello strumento finanziario ove ciò sia funzionale al raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente;
- successivamente, a seguito di approvazione del rendiconto della gestione e di determinazione del risultato di amministrazione, a seguito di verifica dell'adeguatezza di tale accantonamento anche in relazione ai contenziosi incardinati nell'esercizio di riferimento, l'accantonamento stanziato nel bilancio di previsione può essere ridotto mediante variazione di bilancio;

PROPONE

1. **DI ISTITUIRE** il Registro dei Contenziosi Giudiziari, che costituisce lo strumento che concorre al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio ai fini della corretta determinazione del fondo rischi per soccombenza da contenzioso giudiziario, il quale dovrà contenere, per ciascun contenzioso passivo, le seguenti informazioni:
 - data inizio del contenzioso,
 - generalità controparte,
 - valore della causa,
 - generalità del legale di fiducia del comune,
 - stato della controversia, stima del rischio contenzioso,
2. **DI INCARICARE** il Responsabile del Settore I di curare la definizione e il costante e tempestivo aggiornamento del Registro di cui al punto 1;
3. **DI APPROVARE** i seguenti criteri per la valutazione del rischio soccombenza con relativa misura dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso sia in sede di approvazione del rendiconto della gestione che in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario:
 - a) rischio **PROBABILE** (probabilità che si verifichi l'evento: minimo 51%): accantonamento minimo del 51%;
 - b) rischio **POSSIBILE** (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 49%); accantonamento da minimo del 10% a un massimo del 50%;
 - c) rischio **REMOTO** (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 10%): nessun accantonamento;

4. **DI STABILIRE** che per i contenziosi di valore inferiore a € 3.000,00 non si procederà ad alcun accantonamento nel fondo rischi contenzioso, fatta salva l'ipotesi di contenziosi seriali (più di n. 5 contenziosi pendenti aventi lo stesso petitum e causa petendi) per i quali si procederà all'accantonamento secondo i criteri di cui ai superiori punti precedenti;
5. **DI STABILIRE** che nel disciplinare di incarico agli avvocati di fiducia, deve essere inserita una clausola con la quale il professionista deve assumersi l'onere di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico l'eventuale rischio di soccombenza nella controversia, da esprimere in base alla propria competenza ed esperienza con una valutazione riferita ai criteri di classificazione del rischio di cui alla presente deliberazione. Il professionista deve anche assumersi il correlato obbligo di aggiornare tale valutazione con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze istruttorie, nonché all'andamento dell'istruttoria probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati, e con obbligo di trasmissione di tale comunicazione almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre. Ciò al fine di poter adeguare l'accantonamento al fondo contenzioso già in sede di determinazione dell'avanzo presunto o eventualmente aggiornare gli impegni di spesa già assunti, anche con riferimento al suo incarico;

IL PROPONENTE
Il Resp. del Settore I°
Amministrativo, Servizi Socio- Assistenziali,
Finanziari e Personale

 (Rag. Calogero Zuccarello)





Comune di Sant'Angelo Muxaro
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

P A R E R I

ai sensi dell'articolo 53 della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n.48 e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal: Sindaco

OGGETTO: Istituzione del Registro dei Contenziosi Giudiziari.

SETTORE I : *AMMINISTRATIVO, SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, FINANZIARIO e PERSONALE*

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Amm.vo-Sociale/Finanziario-Personale
(Rag. Calogero Zuccarello)

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere FAVOREVOLE
Ai sensi dell'art.53 della L.142/90, recepito dalla L.R. 48/91;
Si attesta la copertura finanziaria

Lì 18/10/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Rag. Calogero Zuccarello)

Approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to: DI BENEDETTO GIANLUCA NEIL

IL PRESIDENTE
F.to: ANGELO TIRRITO

IL SEGRETARIO
F.to: MICHELE GIUFFRIDA



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale a partire dal 19-10-2021 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.29 dello Statuto comunale.

- che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18.10.2021

1 - in quanto dichiarata di immediata esecutività:

2 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Sant'Angelo Muxaro,



E' copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Sant'Angelo Muxaro,

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE